

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO SVILUPPO 2012

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, intitolato "Misure urgenti per la crescita del Paese", meglio noto come "Decreto Sviluppo 2012", contenente una serie di misure urgenti e strutturali per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda e lo stimolo al dinamismo imprenditoriale.

Il Provvedimento, i cui principali punti saranno illustrati qui di seguito, prevede interventi nelle seguenti aree:

- ❖ lavoro;
- ❖ casa e famiglie;
- ❖ edilizia;
- ❖ imprese;
- ❖ giustizia civile.

1. MISURE A FAVORE DEL LAVORO

a. Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24)

Si introduce un contributo in forma di credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.

L'aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200mila euro per ciascuna impresa.

Il beneficio deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Si decade dal credito di imposta se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale o se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni (due per le piccole medie imprese), nonché qualora siano accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, in materia di salute e sulla sicurezza dei lavoratori o vi siano stati provvedimenti per condotta antisindacale.

Per fruire del bonus le imprese devono presentare istanza al ministero dello Sviluppo economico. I beneficiari avranno l'obbligo di predisporre apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. La relativa spesa è ammessa a contributo nel limite di 5mila euro.

L'aiuto sarà riconosciuto nel rispetto del limite di spesa di 25 milioni di euro, per il 2012, e 50 milioni a decorrere dal 2013.

b. Sviluppo di occupazione giovanile nella green economy (art. 57)

La misura estende il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in ulteriori 4 settori della Green Economy:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- Ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- Incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario (incluso social housing).

Per godere delle agevolazioni, le imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. In caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.

Il finanziamento è rimborsabile in 72 mesi e in 120 per le società Esco.

2. MISURE A FAVORE DELLA CASA E DELLE FAMIGLIE

a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione (art. 11)

Al fine di favorire gli interventi edilizi ordinari, viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione.

Aumenta dal **36% al 50%** la detrazione Irpef delle spese effettuate dal **26 giugno 2012** (data di entrata in vigore del decreto) fino al **30 giugno 2013**, per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni.

Il limite di spesa massima agevolabile sale a **96mila euro** (anziché 48 mila euro) per unità immobiliare.

Restano in vigore tutte le altre regole, dalla **rateazione in 10 anni** del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuta all'art. 16-bis del Tuir, inserito nel testo unico dell'art. 4 del DL 201/2011.

Potranno quindi essere detratte al 50% le spese per manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze (anche per manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali).

Per poter beneficiare del bonus, il riferimento saranno le spese documentate, cioè i **bonifici tracciabili**, nei modelli appositamente predisposti per questo tipo di pratica, effettuati per il pagamento dei lavori.

Applicando il principio di cassa, non rileva la data di inizio o di fine dei lavori, in quanto deve essere individuato solo il **giorno in cui viene effettuato il bonifico** (bancario o postale).

Nell'ambito delle classiche ristrutturazioni edilizie, la detrazione Irpef è del 50% se il pagamento delle opere viene effettuato dopo l'entrata in vigore del decreto sviluppo e quindi dal **26 giugno 2012 al 30 giugno 2013**.

Se sono già stati pagati degli acconti, con bonifico parlante, questi potranno beneficiare della detrazione del 36% e se il saldo viene pagato dopo l'entrata in vigore del decreto, su quest'ultimo importo si potrà beneficiare del 50% di bonus fiscale.

Per uno stesso intervento, quindi, si possono avere percentuali di detrazione fiscale diversa, in base alla data di bonifico. Non ha alcuna rilevanza neanche la data della fattura.

Non occorrerà inviare prima dell'inizio lavori la comunicazione al Centro operativo di Pescara né la manodopera in fattura.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (art. 11)

Rivisti gli incentivi per i lavori di riqualificazione e risparmio energetico degli edifici.

La detrazione è confermata al **55% fino al 31 dicembre 2012** mentre **dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013** passa dal 55% al **50%**.

Per gli interventi sul risparmio energetico qualificato, cioè quelli che fino alla fine di quest'anno consentono la detrazione del 55% e sono condizionati alla comunicazione consuntiva all'Enea entro 90 giorni da fine lavori, si applica il principio di cassa per i soggetti al di fuori del reddito di impresa, cioè le persone fisiche e i lavoratori autonomi (professionisti). In base alla data di bonifico parlante, quindi, lo sconto Irpef è del 55% fino alla fine di quest'anno e del 50% per i pagamenti effettuati nei primi sei mesi del 2013.

Per gli interventi sul risparmio energetico qualificato, effettuati dalle imprese e da tutte le altre società (anche di capitali) vale il principio di competenza, quindi il momento di individuazione della percentuale detraibile (55% o 50%) coincide:

- ❖ per i beni mobili, con la data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, con la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- ❖ per le prestazioni di servizi, con la data in cui le prestazioni sono ultimate.

3. MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni (art. 9)

L'attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA.

Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l'IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili. La nuova norma prevede invece che le **cessioni o locazioni di fabbricati abitativi** effettuate direttamente dai costruttori possono essere **sempre assoggettate ad IVA**, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

Cessione fabbricati abitativi

Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati abitativi **entro il termine di cinque anni** dalla data di ultimazione della costruzione, resta confermata l'applicazione dell'Iva da parte delle imprese costruttrici o di ripristino (4% prima casa, 10% altre abitazioni, 21% case di lusso).

Le cessioni di fabbricati abitativi effettuati dagli stessi soggetti **oltre il termine quinquennale** possono essere assoggettate ad Iva mediante opzione.

Cessione fabbricati strumentali

E' confermata l'applicazione dell'Iva sulla cessione di fabbricati strumentali da parte delle imprese costruttrici o di ripristino effettuate entro cinque anni (anziché quattro) dall'ultimazione.

Tuttavia, come era in passato, le cessioni effettuate oltre il termine possono essere assoggettate ad Iva mediante opzione nell'atto di vendita.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Infine viene ampliato il regime del reverse-change anche alle abitazioni cedute da imprese costruttrici oltre il quinquennio, cedute in regime di Iva per effetto di opzione a soggetti passivi di imposta, l'inversione contabile viene confermata per i fabbricati strumentali.

Locazioni

Relativamente alle locazioni, viene confermato il regime naturale dell'esenzione da Iva sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali. Tuttavia, in entrambi i casi il locatore ha la facoltà di optare nel relativo contratto per l'applicazione dell'imposta. L'opzione è consentita in ogni caso per i fabbricati strumentali mentre per quelli abitativi è riservata alle imprese di costruzione o di ripristino.

Quindi per le immobiliari di gestione che hanno acquistato fabbricati abitativi destinati alla locazione o alla vendita, l'eventuale affitto è sempre esente da Iva. Le locazioni di fabbricati strumentali possono essere esenti da Iva anche se affittati a soggetti privati oppure a soggetti passivi che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%.

Non viene introdotta alcuna modifica in materia di imposta di registro con la conseguenza che il trattamento è diverso per i fabbricati abitativi da quelli strumentali. Per le abitazioni se il locatore sceglie l'Iva non deve assolvere l'imposta di registro, mentre per le locazioni di immobili strumentali, indipendentemente dal regime Iva prescelto, scatta l'imposta di registro dell'1%.

b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 13)

La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedurali per l'ottenimento degli assenti edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione.

In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell'iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.

4. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

a. Revisione della Legge Fallimentare (art. 33)

La misura introduce nel nostro Paese la facoltà, già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa, di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi.

Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l'erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell'attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell'attività d'impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all'omologa del concordato stesso.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.

Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formati a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell' Agenzia delle Entrate.

b. Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44)

L'art. 44 del decreto legge Sviluppo ha introdotto una nuova forma societaria: la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), che si affianca alla società a responsabilità limitata semplificata (Srls), introdotta nell'art. 2463-bis del Codice civile con il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

La nuova Srl a capitale ridotto è riservata alle persone fisiche di **età superiore ai 35 anni**, mentre la Srl semplificata può essere costituita da persone fisiche che non abbiano superato i 35 anni di età.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione e può avere un capitale ridotto compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi).

All'atto della costituzione, il capitale va versato per intero nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile.

Ciò comporta che l'atto costitutivo della nuova S.r.l. a capitale ridotto deve contenere:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di tutti i soci;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, che corrisponde a quello previsto per la srl semplificata, ossia di importo variabile da 1 ad un massimo di 9,999 euro;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

In questa società l'amministrazione può essere affidata a persone fisiche diverse dai soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Per quanto riguarda la cessione delle quote, è vietata verso soggetti che non siano persone fisiche.

5. MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

a. Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n. 89 c.d. Legge Pinto (art. 55)

Vengono introdotte modifiche sia sostanziali, sia procedurali alla disciplina del risarcimento per eccessiva durata dei processi.

Si definisce innanzitutto una durata media accettabile, identificata in 6 anni complessivi (3 per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la Cassazione) e un limite massimo al risarcimento, che non potrà mai essere superiore ai 1.500 euro per anno di ritardo, e minimo, mai al di sotto dei 500 euro.

Sul piano procedurale si prevede che la domanda deve essere proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutta o in parte, o la rigetta). Il ricorso sarà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale. Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it